



**CITTA' di CANICATTI'**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**DIREZIONE I AA.GG.**

**Immediatamente esecutiva**

SI

NO

Seduta del giorno 22 OTT. 2019 N. 133

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Contratto Decentrato Integrativo per il Triennio 2019 - 2021 per il Personale non Dirigenziale: Direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica.**

L'anno duemilaDICIANNOVE addì 22 (ventidue) del mese di ottobre alle ore 18,15 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

presenti n. 7 assenti n. 1

Cognome	Nome	PR.	AS
DI VENTURA	Ettore		
DI FAZIO	Giangaspere		x
CORBO	Rosa Maria		
CUVA	Angelo		
DI BENEDETTO	Fabio		
GIARDINA	Antonio		
PALERMO	Umberto		
MESSINA	Angelo		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Responsabile P.O. n. 1 Direzione AA.GG., richiamata la Determinazione n. 904 del 23/07/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di P.O n. 1 "AA.GG", formula alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 22 del 30/03/2019 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2038 di questo Ente, in attesa di approvazione del Ministero dell'Economia e della Corte dei Conti;

- il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato giusta deliberazione consiliare n. 24 del 05/04/2019;

- il DUP e bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato giusta deliberazione consiliare n. 62 del 09/08/2019;

- con Deliberazione di G.M. n. 125 del 30/09/2019 è stato approvato il sistema della pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali;

- con Deliberazione di G.M. n. 128 del 15/10/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, comprensivo di P.D.O. e il Piano della Performance Anno 2019;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - comma inserito dall'art. 54, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 - le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- a seguito delle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenute con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la contrattazione collettiva è tornata ad assumere una valenza centrale nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, essendo stata incardinata sulle competenze della contrattazione la regolazione del rapporto di lavoro pubblico, secondo i principi vigenti ante legge n. 15 del 2009;

- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, alla quale deve essere destinata una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati, al fine di garantire l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali;

- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

**VISTO** l'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, il quale testualmente dispone:  
*«Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;*

**VISTO** l'art. 11 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 12/2019, a mente del quale *«In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

*a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23»;*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017»;*

**ATTESO CHE** con Deliberazione di G.M. n. 131 del 31/12/2018 è stato approvato il provvedimento provvisorio sulla materia del Contratto collettivo decentrato integrativo (accordo economico anno

2018), adottato con atto unilaterale dalla delegazione trattante di parte pubblica, rinviando l'approvazione della parte normativa per l'anno 2019;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso contratto, tra la delegazione sindacale, e la delegazione di parte datoriale e che sono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità;
- j) la correlazione tra i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione del numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei turni in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore lavorative settimanali medie;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di funzione per il personale della polizia locale, nonché i criteri per la sua erogazione;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari di esclusione dell'effettuazione di turni di lavoro notturni;

**ATTESO CHE** le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che

comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

**DATO ATTO** che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del principio della invarianza della spesa (art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017), come interpretato dall'art. 11 del d.l. 135/2018;

**PRESO ATTO** che anche ai sensi dell'art. 67, comma 7 del nuovo CCNL del 21.05.2018, le risorse del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative, sulla base dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, non devono superare quelle dell'anno 2016;

**PRESO ATTO**, altresì, che a seguito delle nuove disposizioni contrattuali, il finanziamento delle indennità ai titolari di posizione organizzativa è a carico in tutti gli enti (anche quelli con dirigenti), del bilancio comunale e nelle amministrazioni con dirigenza le risorse destinate nel 2017 al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa devono essere tagliate dal fondo;

**RILEVATO** che a corredo di ogni contratto integrativo devono essere redatte una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001), ancora validi;

**RITENUTO**, pertanto, necessario fornire ai componenti di parte pubblica della delegazione trattante, individuati con deliberazione di G.M. n. 132 del 22-10-2019 adeguate direttive al fine di orientarne l'azione negoziale;

**ATTESO** che, secondo le indicazioni fornite dall'ARAN, le direttive devono essere chiare e puntuali e devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG/Piano delle performance, senza tuttavia trasformarsi in scelte gestionali o specifiche clausole contrattuali;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per procedere, ai suddetti fini, alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo ed alla destinazione delle risorse economiche;

**PRESO ATTO** della determinazione dirigenziale n. 937 del 29.07.2019, predisposta dalla P.O. n. 3 "Servizi finanziari", con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo FES dell'anno 2019;

**DATO ATTO** che sulla costituzione del fondo e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio sarà acquisito il parere dell'organo di revisione economico - finanziario in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della delegazione trattante di parte pubblica;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale;

Per quanto sopra esposto

#### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

Di assegnare alla delegazione trattante di parte pubblica al fine di procedere alla stipulazione del contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 150/2009 ed al CCNL 21.05.2018, le seguenti direttive:

- allineamento del C.C.N.L. del 21/05/2018, predisponendo la parte normativa del CCDI;
- attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge e segnatamente dal d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 150/2009 e precisate dal d.lgs. n. 75/2017 e disporre l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo risorse decentrate, come descritte dal comma 1, dell'art. 68 del CCNL 2016/2018, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale già beneficiario delle stesse e di quelle necessarie a corrispondere i trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo;
- assicurare che la performance organizzativa (cfr. art. 68 - comma 2 lett. a - del contratto collettivo del 21 maggio 2018), e cioè la capacità dell'intera amministrazione di soddisfare le esigenze dei cittadini attraverso un'efficiente allocazione delle risorse, sia misurata applicando indicatori con riferimento a:

- a) quantità
- b) qualità: articolata in accessibilità, qualità tecnica e tempestività;
- c) efficienza: articolata in tecnica economica;
- d) soddisfazione dell'utenza: interna o esterna;

- assicurare che la performance individuale (cfr. art. 68, commi 2 - lett. b - e 3 del contratto collettivo del 21 maggio 2018) per almeno il 30% delle risorse indicate all'art. 67, comma 3 dello stesso contratto sia misurata al grado di raggiungimento di:

- a) obiettivi di struttura: ovvero quelli inerenti l'attività ordinaria riferiti alla struttura di appartenenza;
- b) obiettivi individuali: ovvero quelli legati ad indicatori di risultato inerenti l'attività propria della struttura di appartenenza ed all'apporto peculiare del valutato in termini qualitativi;
- c) comportamenti e caratteristiche: trattasi della componente valutativa che attiene al "come" viene resa la prestazione lavorativa;

- prevedere che le risorse rese annualmente disponibili, ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016/2018 siano destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro (attività disagiate, esposte a rischi, quindi, pericolose o dannose per la salute, maneggio valori);
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi per lavoro prestato in giorno festivo;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art.70-quinquies del CCNL 2016/2018;
- f) indennità di funzione ed indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, ivi compresi i compensi ISTAT;

- destinare ai trattamenti economici di cui al punto precedente, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 del CCNL 2016/2018, e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse, con esclusione delle risorse per specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, delle risorse derivanti dai rimborsi spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria;

- ai fini del calcolo dell'indennità "condizioni lavoro" occorre determinare, prioritariamente gli utilizzi attuali delle predette indennità soppresse, al fine di evitare ricadute sull'utilizzo delle risorse variabili e dopodiché valutare come la modulazione della nuova indennità impatti sull'organizzazione del lavoro, tendendo ad una progressiva riduzione del numero dei lavoratori che la percepiscono, attraverso opportuni interventi organizzativi e tecnologici volti a migliorare le condizioni di lavoro di tale personale;

- in attuazione dell'art. 69 del CCNL 2016/2018, garantire che ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, venga attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b) dello stesso contratto, della misura non inferiore al 30% del valore medio pro - capite dei premi attribuiti, la quale va ad aggiungersi alla quota di detto premio sulla base dei criteri selettivi e definire, a tal fine, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita;

- garantire che l'Ente, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, si impegna ad assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi ritenuti utili, per dare tempestiva e completa applicazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


- disporre che il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore non possa superare il 30% delle ore di lavoro straordinario autorizzato;
- nella definizione dei criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si dovrà tenere conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro;
- prevedere che l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale sia effettuata, in appositi accordi ed in relazione a prevedibili esigenze di servizio della polizia locale o anche degli altri servizi per i quali risulta ammessa la reperibilità, anche in corrispondenza di variazione di intensità dell'attività lavorativa;
- demandare, a specifici accordi, l'individuazione delle ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro che permettono di elevare, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie della durata dell'orario di lavoro;
- al fine garantire una corretta ed equilibrata programmazione dell'orario di lavoro non è consentita alcuna elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario; solo per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato anche con separati accordi, previa specifiche direttive dell'Ente;
- garantire la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione e di aggiornamento al fine di migliorare la qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi, assicurando adeguati stanziamenti annuali nel bilancio di previsione;
- definire, anche con separati accordi, i criteri di assegnazione del personale ai progetti di telelavoro e di *smart working* (lavoro agile), qualora attivati;
- definire i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa valorizzando il contributo al raggiungimento della performance di ente e di settore, oltre il comportamento organizzativo, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato - nei limiti previsti dal ccnl 21 maggio 2018 - costituisce oggetto di mero confronto sindacale;
- determinare il valore dell'indennità di funzione per il personale della polizia locale tenendo conto del grado rivestito e delle connesse responsabilità;
- disciplinare l'indennità per servizi esterni degli appartenenti alla polizia municipale, valorizzando l'organizzazione interna e l'effettività della prestazione dell'attività in materia di vigilanza e non solo di viabilità;
- in caso di utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada, fermo restando tutti gli altri presupposti, la delegazione trattante dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella n. 5/2019, di seguito riportato:  
*«La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario».*
- «I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».*
- «Ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa».*
- garantire il giusto contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, che in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, in

materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;

- 2) DEMANDARE alla P.O. n. 1 la redazione della relazione illustrativa e alla P.O. n. 3 la redazione della relazione tecnico-finanziaria, utilizzando gli appositi schemi predisposti dal MEF di intesa con il Dipartimento della F.P., con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001), allegandola allo schema di preintesa unitamente al parere dell'organo di revisione contabile, al fine di consentire alla giunta municipale di esprimere in modo ponderato le proprie valutazioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto decentrato ai componenti di parte pubblica della delegazione trattante;
- 3) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di consentire la conclusione delle trattative.

Canicattì li \_\_\_\_\_

Il Proponente  
Dr. Caterina Attenasio



Visto il parere ex art. 49 D. Lgs n° 267/2000, recepito dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, in ordine a:

Alla Regolarità Tecnica  
Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Panepinto



#### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dalla Responsabile P.O. n. 1, Dr. Caterina Attenasio, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta

DICHIARA Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

L'Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

(Avv. Ettore Di Ventura)

(Dott. Giovanni Panepinto)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

**ATTESTA**

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-10-2018 al 7-11-2018 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti li \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Giovanni Panepinto)